



CONTRATTO SEMICONVITTO  
Scuola primaria  
a.s. 2015-2016

Il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo in seguito denominato Istituto, rappresentato legalmente dal Rettore/Dirigente Scolastico prof. Luciano Tagliaferri, nato a Rignano sull'Arno (FI) il 28 marzo 1960 e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto, via Carducci 5, Arezzo – Codice Fiscale 80001560517, di seguito definito Istituto

e

Il/la sig./ sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ residente in Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_

città \_\_\_\_\_ (Prov.) \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

padre/madre/tutore di \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

frequentante la classe \_\_\_\_\_ sez. \_\_\_\_\_ dell’Istituto

tel.n. \_\_\_\_\_ di seguito definito Genitore.

**Visti**

- Regio Decreto del 06/05/1923 n. 1054 –T. II c. I;
- Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009.
- D.lgs.297 del 16/04/94 artt. 203 e 204;
- Legge 59 del 15 Marzo 1997;
- D.P.R. 275 del 08/03/1999;
- D.I. 44 del 01 Febbraio 2001;
- Regolamento Istituto;

**art. 1 oggetto**

Il presente contratto ha come oggetto la presenza in qualità di semiconvitt \_\_\_\_\_ dell \_\_\_\_\_ alunno/a \_\_\_\_\_ in questo Convitto per l’anno scolastico 2015/16 per numero mesi 10 (dieci).

**Art. 2 retta**

2.1 Per quanto previsto all’art. 1 è dovuta una retta annuale, fissata da Consiglio di Amministrazione, di € 1.004,00, suddivisa in n. 3 rate, che il genitore si impegna a corrispondere all’istituto secondo le seguenti modalità e scadenze:



- la prima rata pari ad € 450,00 da versarsi entro e non oltre l'inizio delle lezioni;
- la seconda rata pari ad € 277,00 da versarsi entro e non oltre il 20 gennaio 2015;
- la terza rata pari ad € 277,00 da versarsi entro e non oltre il 20 marzo 2016.

In caso di ritiro volontario dal Convitto, la famiglia è tenuta comunque a pagare per intero tutte le rate già scadute.

2.1. Nel caso lo/a studente/essa venga ammesso ad anno scolastico iniziato e non oltre il 30 di ottobre, il genitore è tenuto a corrispondere la prima rata per intero da versarsi entro 10 giorni.

2.2 Nel caso di ammissioni in data successiva al 30 ottobre, la prima rata deve essere corrisposta dal genitore nella misura di 1/3 della somma indicata al punto 2.

2.3. Qualora l' alunno/a venga allontanato/a dall'istituto ad anno scolastico iniziato e non oltre il 31 dicembre, il genitore ha diritto ad ottenere la restituzione delle rate in maniera proporzionale al periodo di permanenza.

2.4. Nel caso di allontanamento in data successiva al 31 dicembre, nulla è dovuto a titolo di rimborso per la seconda rata.

2.5. Non saranno riammessi alle attività di semiconvitto (pranzo e attività pomeridiane) dopo le vacanze di Natale e di Pasqua coloro che non siano in regola col pagamento della retta (quota intera o pagamento della I rata nel primo caso, quota intera o pagamento della I, II e III rata nel secondo).

2.6. Le rette dovute di cui al punto 2. devono essere versate, in alternativa:

- *Bonifico bancario c/o Monte dei Paschi di Siena – sede di Arezzo IBAN: IT 25 D 01030 14100 000003666255*

- *C.C.P. 12529525 – Cassa Convitto – intestato a Convitto Nazionale di Arezzo*

specificando i seguenti dati identificativi:

- Nome e cognome del semiconvittore;
- Classe di iscrizione;
- Indicazione della rata

Le ricevute, attestanti l'avvenuto versamento delle rate di cui al punto 2, dovranno essere presentate presso l'Ufficio di segreteria dell'Istituto entro 7 giorni lavorativi dal pagamento.

2.6. Qualora il genitore, per documentati motivi, necessiti di una diversa rateizzazione della retta, deve presentare apposita istanza contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

2.7. L'accettazione della presente richiesta d'iscrizione, per gli studenti già frequentanti l'Istituto, è condizionata dalla regolarità dei pagamenti delle rette degli aa.ss. precedenti, in ossequio al Regio Decreto del 01/09/1925 n.2009.

### **Art. 3 Variazione status**

3.1 Il genitore può richiedere il cambiamento di status dell'alunno da semiconvittore a convittore entro e non oltre il 31 di ottobre.

3.2 Tale richiesta è subordinata al formale accoglimento da parte del Consiglio di amministrazione e produrrà effetti a decorrere dalla data della relativa delibera di approvazione. Fino a tale data la retta dovuta è corrispondente a quella attinente allo status posseduto.

3.3 Possono essere avanzate documentate richieste di deroga al termine di cui al primo comma che comunque sono soggette a specifica valutazione ed eventuale approvazione del competente C.d.A.

### **Art. 4 Servizi semiconvittuali**

L'istituto garantisce al semiconvittore, quali prestazioni incluse nella retta di cui all'art. 2) i seguenti servizi:

- Vitto consistente in pranzo e merenda pomeridiana;
- Attività extra scolastiche (laboratori didattici e/o creativi, attività sportive, musicali e ludiche), previste dai POF delle scuole annesse e/o deliberate dal consiglio di amministrazione, organizzate avvalendosi di personale esperto qualificato, con eventuale partecipazione delle famiglie.



- Cestino per uscite didattiche e per esigenze di danza e/o sportive fuori dall'istituto.

**Art. 5 Servizi fuori retta:**

Sono esclusi dalla retta e, pertanto, a carico delle famiglie i seguenti servizi e le seguenti spese:

- Ingressi cinema, teatri, visite guidate e viaggi di istruzioni e altre manifestazioni organizzate dall'istituto;

**Art. 6 Condizioni di allontanamento del semiconvittore**

Allo studente che a causa di comportamenti non consoni alla *vita semiconvittuale* dovesse incorrere in sanzioni disciplinari, può essere comminato in base alla gravità del comportamento agito:

- l'allontanamento temporaneo;
- l'allontanamento definitivo.

Entrambi gli allontanamenti sono da intendersi dal semiconvitto e non dalla frequenza alle scuole annesse.

La valutazione e decisione dell'allontanamento, tenuto conto di quanto stabilito nel regolamento d'istituto, è sottoposto al provvedimento del Dirigente Scolastico

Altra causa di allontanamento temporaneo o definitivo è ravvisabile al verificarsi di inadempienze contrattuali di cui al successivo art. 7

**Art. 7 Inadempienze contrattuali e penali**

La sottoscrizione del presente atto obbliga le parti all'adempimento dell'obbligazione contrattuale ex art 1176 e seguenti del cc..

In caso di inadempimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto e la disciplina di cui agli artt. 1218 seguenti del c.c.

I pagamenti effettuati in ritardo entro i 90 giorni saranno gravati da penali, determinate proporzionalmente ai ritardi stessi, secondo quanto sotto riportato:

- a) Applicazione del tasso legale vigente degli interessi di mora, per pagamenti che avvengano con un ritardo non superiore ai 3 mesi dalle scadenze previste dal precedente articolo 2.1, lettere a, b e c.
- b) Applicazione del tasso legale vigente degli interessi di mora, maggiorato di 2 punti percentuali, per pagamenti che avvengano con ritardi superiori ai 3 mesi dalle scadenze previste dal precedente articolo 2.1, lettere a, b e c.

Allo studente la cui famiglia non adempie al pagamento della retta entro 90 giorni può essere comminato in base al ritardo dei pagamenti stessi:

- l'allontanamento temporaneo;
- l'allontanamento definitivo.

Entrambi gli allontanamenti sono da intendersi dal semiconvitto e non dalla frequenza alle scuole annesse per l'a.s. di riferimento, ma inficiano la possibilità di ripresentare l'iscrizione per i successivi anni scolastici.

**Art. 8– Disciplina contrattuale**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, il rapporto contrattuali deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 1559 e segg.

**Art. 9– Trattamento dei dati**

L'Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati dell'alunno, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali. Il Genitore si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazioni della propria residenza e di fornire indicazioni in merito alla propria continua reperibilità

**Art. 10 – Registrazione**

Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che vi abbia interesse.

**Art. 11 – Foro Competente**



CONVITTO NAZIONALE  
V.EMANUELE II di AREZZO



Per eventuali controversie si farà ricorso al giudice ordinario del Foro di AREZZO

Letto confermato e sottoscritto.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(genitore)

Firma \_\_\_\_\_

(istituto)

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le norme del Regolamento d'istituto e di aver preso atto dei criteri per l'iscrizione alle scuole interne, così come presenti sul sito web [www.convittonazionalearezzo.gov.it](http://www.convittonazionalearezzo.gov.it).

Firma \_\_\_\_\_  
(genitore)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare espressamente ed integralmente, dopo attenta lettura, gli articoli: 2 (Retta), 4 (Servizi Semiconvittuali), 6 (Servizi fuori retta), 7 (Sanzioni), 8 (Inadempimenti contrattuali e penali), 11 (Foro competente).

Firma \_\_\_\_\_  
(genitore)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Istituto potrà utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs196/2003).

Il sottoscritto/a  autorizza  non autorizza  
all'uso dei dati personali e/o sensibili del/lla proprio/a figlio/a per fini non istituzionali  
(D.Lgs196/2003)

Il sottoscritto ha preso atto e ha firmato il prospetto allegato (composto da n° 3 pagine) denominato: "Informativa per il trattamento dei dati degli alunni e delle loro famiglie".

Firma \_\_\_\_\_  
(genitore)